

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Redazione: Dott.ssa Elena Figus
Area/e tematica/he: Fisco
Parola/e chiave: compensazione dei crediti, piattaforma elettronica di certificazione, DPR 602/1973
Aggiornamento: 10/2014

L'art. 28-quinquies del DPR 602/1973, introdotto dall'art. 9 co. 1 del D.L. n. 35/2013, prevede la possibilità di estinzione tramite ulteriore compensazione dei debiti tributari rispetto a quella prevista dall'art. 28-quater dello stesso DPR, che disciplina la compensazione dei crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione con somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo.

In base, dunque, all'art. 28-quinquies, è possibile compensare i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A. con le somme dovute all'Erario per il perfezionamento degli istituti definitivi della pretesa tributaria, nonché deflativi del contenzioso tributario.

Per procedere alla compensazione, le amministrazioni pubbliche devono certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni commerciali. Tali crediti sono definiti "commerciali".

I crediti, per essere ammessi alla compensazione, devono essere vantati nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

L'istanza di certificazione può essere presentata da chiunque – società, impresa individuale o persona fisica – vanti un credito commerciale non prescritto, certo, liquido ed esigibile e per tale si intende quello riferito a un'obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell'ente debitore e per la quale sia scaduto il termine di pagamento; non devono, inoltre, sussistere fattori impeditivi del pagamento, quali l'esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.

La P.A. provvede, dopo aver effettuato le opportune verifiche, a certificare che il credito abbia le caratteristiche di cui sopra o a rilevarne l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità della Piattaforma.

Il creditore ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi. In particolare, può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta a effettuare entro la data indicata nella certificazione del credito, oppure, se intende acquisire liquidità immediata, può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un'anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario

abilitato, oppure, ancora, se ha debito verso l'Erario e intende compensarlo, può chiedere all'Agente della Riscossione o all'Agenzia delle Entrate la compensazione di tutto o parte del credito certificato.

Al fine di procedere alla compensazione, occorre che la certificazione rilasciata dall'Ente debitore sia, su istanza di parte, convertita in formato elettronico dalla Piattaforma e deve recare la data prevista per il pagamento del credito certificato.

Ai fini della compensazione è necessario utilizzare l'apposito modello "F24 Crediti PP.AA.", il quale deve riportare il codice del credito indicato nella relativa certificazione telematica nonché il codice tributo "PP.AA." appositamente istituito.

Nel caso in cui i debiti che si intendono compensare siano superiori ai crediti vantati, la differenza dovuta può essere versata, attraverso lo stesso modello oppure con distinta operazione, mediante addebito su conto corrente postale o bancario.

I pagamenti si considerano perfezionati a condizione che:

- i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso la Piattaforma Elettronica di Certificazione predisposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) e non siano stati già pagati dalla P.A. oppure impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente. I crediti sono individuati attraverso gli estremi identificativi della relativa certificazione, attribuiti dalla Piattaforma Elettronica di Certificazione;
- la certificazione rechi la data di pagamento del credito certificato;
- il titolare dei debiti da accertamento tributario coincida con il titolare dei crediti risultante dalle relative certificazioni. In caso di variazione della titolarità del credito, il soggetto interessato deve fornire tempestivamente alla P.A. la documentazione necessaria per aggiornare i dati presenti sulla certificazione del credito, attraverso l'apposita funzione resa disponibile dalla Piattaforma Elettronica di Certificazione;
- nel modello "F24 Crediti PP.AA." non siano presenti pagamenti diversi da quelli identificati dai codici riportati nella tabella allegata al Dm 14 gennaio 2014;
- l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, nello stesso modello presentato per il pagamento dei debiti da accertamento tributario risulti conforme alle disposizioni vigenti in tema di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24;
- l'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 sia andato a buon fine.

L'Agenzia delle Entrate verifica il rispetto delle condizioni di validità dei moduli, inviando per via telematica alla Piattaforma Elettronica di Certificazione il codice fiscale del soggetto titolare del debito, gli importi dei crediti utilizzati in compensazione e la data di presentazione telematica del modulo.

La Piattaforma comunica all'Agenzia delle Entrate, sempre per via telematica, l'esito dei controlli finalizzati ad accertare le predette condizioni. In caso di esito positivo, la Piattaforma di Certificazione, prima di effettuare tale comunicazione, registra nei propri archivi l'avvenuto utilizzo dei crediti

certificati per l'importo esposto nei modelli "F24 Crediti PP.AA.". L'Agenzia delle Entrate ha cura di informare il soggetto interessato circa l'esito della compensazione tramite apposita ricevuta.

In caso di esito negativo, invece, la Piattaforma Elettronica di Certificazione specifica i motivi che hanno determinato la non accettabilità del modulo, in vista della successiva comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al soggetto interessato.

Una volta accettato il modulo e verificata la sussistenza di eventuali vizi, il soggetto interessato è ammesso a beneficiare dell'istituto della compensazione; in tal caso, la Pubblica Amministrazione debitrice entro sessanta giorni dalla data prevista per il pagamento del credito deve versare gli importi alla Tesoreria dello Stato. In caso di mancato versamento, il recupero delle somme procederà nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata sino alla riscossione coattiva secondo le disposizioni previste dal DPR n. 602/1973.